

Piano integrato 2020-2022: cosa è cambiato

Anna Padovani – Regione Emilia-Romagna

Giovanna Trambajolo – Regione Emilia-Romagna

Eleonora Bertolani – Regione Emilia-Romagna


Giovanni Dell'Orfano- AUSL Ferrara

Luca Benedetto Baroni- AUSL Romagna-Rimini



2000

Libro bianco sulla sicurezza alimentare



2002

Regolamento (CE) 178/2002

2004

Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004

Direttiva 2004/41/CE → D.lgs. 6 novembre 2007, n.193

Accordo 46/2013

Intesa 212/2016

2005

Regolamenti (CE) n. 183/2005, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005; 2076/2005

2010 - 2013

“A Fitness Check of the Food Chain”

2014 - 2017

Regolamento (UE) n. 652/2014 *che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale*

Regolamento (UE) 2016/429 “animal health law” *relativo alle malattie animali trasmissibili*

Regolamento (UE) 2016/2031 “plant health law” *relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*

Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 *“relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”*

Atti delegati e reg. esecuzione

Terminologia specifica

Indipendenza Obbligo di riservatezza

Efficacia

HACCP

indicatori **Trasparenza**

Efficienza

SOP

pericolo
rischio

Screening

SSOP



Imparziali

Screening mirato

CCP

Adeguati

Coerenti

GMP

Pianificati

CP

Appropriati

Audit

GHP

Programmati

monitoraggio

Ispezione

Ad hoc

Sistema di controllo

Azione correttiva

Verifica


Sorveglianza

Supervisione

Verifica dell'efficacia

Due tipi di atti non legislativi:

Gli atti di esecuzione vengono approvati con una procedura che nel gergo dell'UE viene chiamata "comitologia. Tali atti sono votati dal Comitato a cui partecipano i delegati di tutti i Paesi UE.



Gli atti delegati sono preparati e adottati dalla Commissione previa consultazione dei gruppi di esperti, composti da rappresentanti di tutti i paesi dell'UE, che si riuniscono su base periodica oppure occasionale. Devono passare dal Parlamento per l'approvazione

“Pacchetto sulla sanità animale e vegetale”

Area	<i>Malattie animali trasmissibili (Animal Health Law)</i>	<i>Gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale</i>	<i>Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (Plant Health Law)</i>	Controlli ufficiali e altre attività ufficiali
Atto legislativo	(UE) 429/2016	(UE) 652/2014	(UE)2016/2031	(UE) 2017/625
Atti delegati	111	4	25	34
Atti esecutivi	69	14	40	51

Regolamento (UE) 2017/ 625: Campo di applicazione: ART.1, par. 2





Campo di applicazione (nuovi settori) (art. 1.2)

Rispetto al regolamento 882/2004
estensione a:

- sanità delle piante;
- materiali di riproduzione delle piante;
- sottoprodotti animali;
- prodotti fitosanitari – OGM;
controllo residui.



Impatto di quanto previsto dal Regolamento 2017/625 in particolare su:



Ruolo e organizzazione delle Autorità Competenti



Personale che esegue i controlli ufficiali



Attività di controllo Ufficiale



Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ed in particolare per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625...»

Entrata in vigore: 02/11/2019



Impatto sulle disposizioni vigenti a livello nazionale



Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera agro-alimentare :

Decreto legislativo 193/2007 → **Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27**

Designazione delle Autorità Competenti nel settore della filiera dei prodotti fitosanitari
L'ampliamento a settori nuovi rispetto al Reg. CE 882/2004 determina la necessità di introdurre nuove norme per la definizione di Autorità competenti

Normativa che disciplina i controlli negli scambi UE : *Decreto legislativo 27/1993 e Decreto legislativo 28/1993* → **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 .**

Normativa che disciplina i controlli nelle importazioni da paesi terzi:

Decreto legislativo 93/1993, Decreto legislativo 80/2000 → **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.24**

Finanziamento dei controlli ufficiali e tariffe: *Decreto Legislativo 194/2008* → **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.32**

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034) ([GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021](#))

1. Il decreto legislativo “quadro”



Individua il quadro giuridico in cui si devono muovere le Autorità competenti e gli operatori del settore alimentare ma anche di quello mangimistico e della produzione primaria:

- il Controllo ufficiali e altre attività ufficiali;
- la gestione delle non conformità,
- la controperizia e la controversia ;
- i laboratori ufficiali e quelli addetti all'autocontrollo;
- ~~le sanzioni nel settore alimentare, mangimistico e fitosanitario?~~; no
- **le abrogazioni delle norme in contrasto: Parzialmente no!!!!**

Decreto Legislativo n.27/2021 ARTICOLO 2: Autorità Competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

**Ministero della Salute (ACC)
Regioni e province autonome (ACR)
Aziende sanitarie locali (ACL)**

Ministero delle Politiche alimentari e forestali

Alimenti, inclusi i «nuovi alimenti» e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle **indicazioni nutrizionali**, ...anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da **OGM**, nonché fabbricazione e uso dei **MOCA**

Alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di **etichettatura per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti**

Mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM

Mangimi relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti **qualitativi e merceologici**, compresa **l'etichettatura** per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali

Salute animale

Misure di protezione contro gli **organismi nocivi per le piante**

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali

Produzione biologica e relativa etichettatura

Benessere degli animali

Uso ed etichettatura delle denominazioni **di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite**


Prescrizione per immissione in commercio e l'uso **dei prodotti fitosanitari**, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.



Regolamento (UE) 2017/625, Articolo 109

Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP)
e organismo unico per il PCNP

1. Gli stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle A.C. sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il territorio
 - a) Gli stati membri designano un organismo unico incaricato di:
 - b) A) coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le A.C. responsabili dei C.U.
 - c) Raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso



Decreto Legislativo 27/2021, Articolo 3: Piano di controllo nazionale Pluriennale

1. Il Ministero della Salute, designato quale organismo unico di collegamento, coordina, individuando modalità e strumenti condivisi, le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo regolamento nella predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) da approvare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità di cui all'articolo 109 del Regolamento.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità e l'uniformità di comportamento nella esecuzione dei C.U. qualora siano coinvolte diverse A.C., il Ministero della salute coordina l'attività delle stesse individuando modalità e strumenti condivisi

3. Le A.C. che effettuano C.U. nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento provvedono a trasmettere annualmente, non oltre il 30 aprile, gli esiti al Ministero della Salute

Regolamento (UE) 2017 /625

Capo II Controlli ufficiali

1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata...omissis
2. Le A.C. effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
3. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso , tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 4 controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Le A.C. di cui all'articolo 2, comma 1 , **effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività di cui al medesimo comma 1 in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata,** tendendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a),b),c),d), ed e) del Regolamento
2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo.

Decreto Legislativo 27/2021

Capo II Controlli ufficiali

Articolo 12 Procedure documentate di controllo

1. I C.U. ad opera delle A.C. sono eseguiti secondo procedure documentate
2. Le A.C. dispongono di procedure di verifica dei controlli
3. Le A.C.
 - a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure rilevano carenze e
 - b) Aggiornano secondo necessità le procedure documentate

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 4 controlli ufficiali e altre attività ufficiali

3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo **procedure documentate**, aggiornate secondo necessità, che contengano istruzioni per il personale addetto alla esecuzione dei controlli stessi, al fine di garantirne l'omogeneità e l'efficacia.

4. Le AC mettono in atto procedure per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e adottano azioni correttive in caso di inadeguatezze.

5. Le AC elaborano **una documentazione scritta del controllo effettuato, tramite scheda del controllo ufficiale o verbale o altro documento altrimenti nominato, che può avere anche formato elettronico.**

Articolo 6: Obblighi degli operatori - Articolo 15 Reg. (UE) 2017/625

Gli Operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 assicurano alle AC l'accesso :

- Alle attrezzature, mezzi di trasporto, locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze
- Sistemi informatici
- Animali e merci
- Ai documenti anche informatizzati e tutte le altre informazioni pertinenti.
- Forniscono assistenza e collaborano con le AC
- Sono tenuti ad assicurare che l'AC possa prelevare gratuitamente una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l'analisi
- Assicurano che il personale operante presso gli stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione adeguata.



Articolo 7: Controperizia

Campionamento per analisi: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare , mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.

(Regolamento 882/2004, articolo 2 : DEFINIZIONI)

- Capo III . Campionamento ed analisi

Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

1. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali **abbiano diritto a una controperizia, a spese dell'operatore.** Tale diritto ad una controperizia conferisce all'operatore il diritto di **chiedere un esame documentale del campionamento , dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato**

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 7 - Controperizia

1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le A.C. di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantità sufficiente per rendere disponibile tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia . Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo

Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

2. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'A.C.:

a) su richiesta dell'operatore assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rilevarsi necessario, per l'esame di cui al paragrafo 3 (controversia)

b) Se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a, ne informa l'operatore

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 7 - Controperizia

2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre **non assicuri la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci , come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare** di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo 2 , comma 1 ... l'A.C. procede al prelievo del campione **in unica aliquota , specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell'analisi o della prova .**

Decreto legislativo 27/2021 – Articolo 7: Controperizia

3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare **tempestivamente** all'A.C. il risultato delle analisi, prove, diagnosi.
4. **L'A.C. effettua la valutazione del risultato** e comunica **il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.**
5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre **una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento fino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi.**

L'esame documentale viene richiesto all'A.C. che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di **quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole.

Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento



Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

4. La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore in conformità al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'obbligo delle A.C. di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante , o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l'ambiente.....

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 7 - Controperizia

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano l'obbligo delle A.C. di intervenire rapidamente per eliminare o imitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante , o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l'ambiente.



Ministero della Salute



Regolamento (UE) 2017 /625

Articolo 35 – Controperizia

3. In caso di CONTROVERSIA tra le A.C. e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, delle prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

Decreto Legislativo 27/2021

Articolo 8 - Controversia

6. L'operatore... che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, non condivide la valutazione dell'A.C. in merito alla non conformità, può attivare, **entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole**, la procedura di controversia, richiedendo all'A.C. di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.




Ministero della Salute

 Regione Emilia-Romagna

Regolamento UE 2016/429

Sanità Animale

norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo



La sanità animale dell'UE è stata riscritta

- **Nella forma: dalle direttive ai regolamenti**



Uniformità applicativa della norma in tutti i territori dell'unione

- **Nella costruzione: da un taglio verticale delle norme ad un approccio orizzontale dei temi da affrontare**



Maggiore coerenza dei testi con una visione complessiva delle interazioni tra gli attori, gli strumenti, le responsabilità

- **Nei contenuti: maggior accento sull' approccio basato sul rischio, sul comportamento preventivo e sulla proattività**



Raggiungere l'obiettivo con il minimo costo

**I DECRETI
PUBBLICATI PER
L'ADEGUAMENTO AL
REG. UE 2016/429:**

- DECRETO LEGISLATIVO 134/2022 :
Identificazione e registrazione
 - DECRETO 30 SETTEMBRE 2021:
Anagrafe degli equini
- DECRETO LEGISLATIVO 135/2022:
Fauna selvatica ed esotica (Commercio,
detenzione e importazione)
- DECRETO LEGISLATIVO 136/2022:
Prevenzione e controllo delle malattie
animali trasmissibili

Abrogazione del Regolamento di Polizia Veterinaria

DECRETO LEGISLATIVO 27/2021

Articolo 5: non conformità

Si definiscono come:

- a) Non conformità minori (nc)** quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
- b) Non conformità maggiori (NC)** quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

Le A.C., al fine di tutelare la salute pubblica (umana e animale), fra le misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere a:

- **Sequestro amministrativo, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 689 del 1981;**
- **Sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;**
- **Blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento(UE) 2017/625**

Articolo delle Sanzioni

L'articolo in cui erano stabilite le sanzioni, proposto dal gruppo di lavoro Ministero della Salute –Regioni, approvato dalla Commissione Salute, è stato eliminato nel testo del Decreto Legislativo 27/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Ministero della Salute

Non essendo presenti sanzioni, neppure amministrative, nel testo del Decreto ha dato adito al fatto che la

Corte suprema di cassazione: abbia ipotizzato **un eccesso di delega** rispetto alla legge 4 ottobre 2019, n 117.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Servizio Penale

Relazione su novità normativa

Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (l. n. 283 del 1962 e succ. modif.) ad opera del d.lgs. n. 27 del 2021

Rel.: n. 13/2021

Roma, 17 marzo 2021

SOMMARIO: 1. Il d.lgs. n. 27 del 2021 e l'abrogazione della l. n. 283 del 1962. - 1.1. Le contravvenzioni alimentari abrogate. 2. Le ricadute dell'abrogatio criminis: la sussistenza o meno dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. - 3. Il possibile eccesso di delega in riferimento all'art. 12, comma 3, l. n. 117 del 2019.

1. Il d.lgs. n. 27 del 2021 e l'abrogazione della l. n. 283 del 1962.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021), all'art. 18 («**Abrogazioni**»), dispone, tra l'altro, l'espressa abrogazione:
- alla lett. b), della «**legge 30 aprile 1962, n. 283**», recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: **disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande**, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22»;
- alla lett. c), della «**legge 26 febbraio 1963, n. 441**», recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7»;
- alla lett. d), del «**decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327**, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e

¹ Riguardanti talune attribuzioni in capo al ministro della salute: l'autorizzazione della produzione e commercio di alimenti che abbiano subito trattamenti speciali (art. 7); l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegati nella colorazione della carta degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari con annessa previsione contravvenzionale (art. 10); la pubblicazione degli elenchi degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (art. 12).

² In Gazzetta ufficiale n. 98 dell'11 aprile 1963, entrata in vigore il 12 aprile 1963.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 marzo 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziact.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42.

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria
in materia di sicurezza alimentare. (21G00048) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 8 marzo 2021.

Decreto «SURE» Strumento europeo di sostegno temporaneo 3rd Instalment con decorrenza 2 febbraio 2021 e scadenza 2 giugno 2028. (21A01664) Pag. 2

Ministero dell'interno

DECRETO 8 marzo 2021.

Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021. (21A01806) Pag. 4

DECRETO 8 marzo 2021.

Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2020 dagli enti locali. (21A01807) Pag. 8

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 19 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM60103 presentato, dalla società TAS S.p.a. Tecnologia avanzata dei sistemi. (Decreto n. 457/2021). (21A01665) Pag. 15

DECRETO 2 marzo 2021.

Rettifica dell'ammissione alle agevolazioni per il progetto DM28935 dal titolo «Sviluppo, elaborazione di metodologie di progettazione e nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento del recupero energetico in impiantistica complessa: prime sperimentazioni nel industria del vetro "S.E.M.P.R.E."». (Decreto n. 578/2021). (21A01666) Pag. 19



Decreto Legge n. 42

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021,
n. 42.Misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare.

Ministero della Salute

Decreto Legge n.42/2021

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) , le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22»;

b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

c) alla lettera d) , sono aggiunte, in fine, le parole: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 -bis , 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

**LEGGE 21 maggio 2021,
n. 71 .
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 22 marzo
2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in
materia di sicurezza
alimentare.**



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 2021

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1 -bis (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27) . — 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;*
- b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata*

Art. 1 -ter (Modifiche all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare) .

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. **Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare**, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, **nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili**, **diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida** e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

OGGETTO: MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42.

Per 'violazioni sanabili' si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.


Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: “della sola sanzione” sono sostituite dalle seguenti: “della sanzione”».

All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».

PIANO REGIONALE INTEGRATO 2020-2022

Finalità

- 
- Presentazione organica del Sistema regionale del Controllo Ufficiale e delle altre attività ufficiali per la Sicurezza Alimentare e sanità pubblica veterinaria
 - Obiettivi specifici, indicatori e flussi informativi
 - Indirizzo per i piani di attività dei Servizi SIAN/SVET
 - Risposta al mandato ministeriale e al Regolamento UE 2017/625- art. 3 Decreto Legislativo 27/2021

PIANO REGIONALE INTEGRATO 2020-2022

Allegati

**Allegato A
(A1 e A2)**
Protocolli
Categorizzazione
del rischio

Allegato B
Documento di
correlazione fra i
Piani specifici della
Regione Emilia
Romagna e i livelli
essenziali di
assistenza (LEA)
stabiliti dal DPCM
12 gennaio 2017

**Allegato C
(C1- C2-C3-C4 –C5)**
Piani specifici
regionali

Allegato D
Modello di «Scheda
di Piano specifico
aziendale»

PIANO REGIONALE INTEGRATO 2020-2022

2017 - Deliberazione 1500 del 10 ottobre 2017 «Approvazione del Piano regionale Integrato 2015-2018

2017- 21 dicembre 2017: convocazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti finalizzata alla costruzione del «Nucleo di coordinamento»

2019- Determina 3535 del 26 febbraio 2019 di costituzione del «Nucleo di coordinamento»

2019- 17 Maggio 2019: primo incontro del Nucleo di Coordinamento

2020- Piano nazionale integrato 2020-2022- Intesa Stato Regioni del 20 febbraio 2020 (Rep. Att n.16/CSR del 20/02/2020

2021- aggiornamento del Piano regionale integrato-confronti con le AUSL

2022- Deliberazione di Giunta n. 489 del 4 Aprile 2022: «Approvazione del piano regionale integrato 2020-2022



IL NUCLEO DI COORDINAMENTO Funzioni



- E' di **supporto alle politiche regionali** in materia di sicurezza alimentare
- Favorisce **l'integrazione e il coordinamento tra le competenze e le attività di controllo di diverse Amministrazioni**, individuando specifiche modalità di cooperazione (valuta l'esistenza di sovrapposizioni)
- Ha un **approccio globale ed integrato** alla sicurezza alimentare con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in regione Emilia Romagna;
- **Esamina la relazione annuale del PRI**, al fine di valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi e di individuare le modalità di risoluzione delle eventuali criticità operative e gestionali riscontrate.

PIANO REGIONALE INTEGRATO



- Il PRI è fondamentale ai fini della valutazione della **efficienza** ed **efficacia** del **controllo ufficiale**
- E' per sua natura (dinamico)
- Ruolo centrale del «**Nucleo di coordinamento**»
- **Sviluppo sinergie** e coordinamento attraverso **gruppi di lavoro multidisciplinari**



Collaborazioni esistenti e proposte per il futuro

- Con Agenzia Sanitaria regionale: Audit di sistema su tutte le AUSL regionali e Antibioticoresistenza
- Con Agricoltura: produzione primaria (Benessere Animale - Antibioticoresistenza - Etichettatura – Fitosanitario- Prodotti della pesca- Molluschi-Tavolo Apistico- Fauna Selvatica)
- Con AGREA : Condizionalità
- Con Ambiente (prodotti della pesca e molluschi, OGM)
- Con Attività produttive (semplificazione, riconoscimenti /registrazioni ecc)
- Con UVAC (Scambi)
- Con PCF(MOCA – Import Cereali- Import Ortofrutta)
- Con i laboratori per il controllo ufficiale (IZSLER, ARPAE, Centro RICERCHE marine)

Collaborazioni esistenti e proposte per il futuro

- Con Polizia Stradale (Protocollo per Controlli al trasporto di animali vivi e alimenti)
- Protezione Civile (gestione emergenze epidemiche e non epidemiche)
- NAS (Controllo ufficiale)
- Carabinieri Forestali (Controllo ufficiale)
- ICQRF (Gruppo etichettatura)

Proposte per il futuro


- Condividere ed uniformare i procedimenti sanzionatori, compresa l'applicazione della diffida
- Piano Emergenze (Protezione Civile - NAS)
- Entrata in applicazione del Regolamento 625/2017
- Import Export alimenti e relative attività di controllo
- Home food Home restaurant – Piccole produzioni locali
- Controllo E-commerce
- Nuovo piano nazionale integrato 2023-2027

Risultati regionali delle attività di controllo

In collaborazione con il **SEER** (Sorveglianza Epidemiologica Emilia Romagna di IZSLER) sono stati elaborati i primi dati relativi ai controlli ufficiali presso stabilimenti regionali registrati/riconosciuti secondo quanto previsto dalle specifiche schede del Piano regionale integrato 2015 -2018, utilizzando le schede del SISVET –SIAN (schede che vengono utilizzate dai Servizi SIAN SVET per rendicontare le attività annuali).

Sono stati considerati i dati relativi alle strutture esistenti controllate, con NC

Totale Operatori del settore alimentari controllati (riconosciuti /registrati) su esistenti e relative non conformità anni 2015-2021 (dati da Schede SVET ATT2 ISPEZIONI - SIAN 1 ISPEZIONI)



Con Polizia Stradale: Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna e il Comando regionale della Polizia stradale Emilia-Romagna per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto degli animali

- Per chiarire **i ruoli** e le **responsabilità** nell'ambito di un'attività di controllo affidata a due diverse autorità di controllo
- Per **organizzare e programmare** i servizi ispettivi del personale che dipende da diverse Direzioni
- Per offrire **eventi formativi comuni**, in un'ottica di collaborazione e ottimizzazione delle risorse



OBIETTIVI DELL'ACCORDO OPERATIVO

- Definire un **sistema integrato dell'attività di controllo**
- Applicare il principio del **coordinamento tra le amministrazioni**
- Organizzare la programmazione e l'effettuazione di **servizi congiunti** tra Polizia Stradale e Servizi Veterinari delle Aziende UsI della Regione
- Garantire la **reciprocità di intervento e di supporto**
- Individuare il programma annuale di formazione specifico per gli operatori della Polizia Stradale e dei Veterinari Pubblici
- Garantire la corretta e completa applicazione delle sanzioni anche nei trasporti comunitari



ACCORDO OPERATIVO DI INTERVENTO PER EMERGENZE IN AUTOSTRADA CON IL COINVOLGIMENTO DI ANIMALI

- definisce **le competenze e le modalità di intervento in caso di incidente con il coinvolgimento di animali**, che avvenga sulle reti autostradali che insistono nel territorio della Regione Emilia-Romagna
- avvia una **collaborazione istituzionale tra Regione Emilia-Romagna, Prefetture, Polizia Stradale, Società concessionarie autostradali e Servizi veterinari delle Aziende USL** per la realizzazione di attività di recupero e soccorso degli animali in caso di incidenti avvenuti nella rete autostradale presente nel territorio emiliano-romagnolo
- Stabilisce la sottoscrizione dello schema di accordo per ciascun ambito territoriale di competenza delle singole Prefetture



OBIETTIVI DEL NUCLEO DI COORDINAMENTO PRI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CORRELATE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Tenuto conto che tale Piano prevede la costituzione di un "Nucleo di coordinamento", avente i seguenti obiettivi:

- supportare politiche integrate di intervento della Regione Emilia-Romagna nell'ambito della Sicurezza alimentare, salute e benessere animale, anche in situazioni di emergenze epidemiche e non epidemiche;
- condividere gli obiettivi del PRI, in una logica di collaborazione e coordinamento fra Enti;
- favorire l'integrazione e il coordinamento fra le competenze e le attività di controllo di diverse amministrazioni, individuando specifiche modalità di cooperazione volte ad assicurare la razionalizzazione nell'impiego delle risorse;
- esaminare e condividere la relazione annuale del PRI, al fine di individuare le modalità di risoluzione delle eventuali criticità operative e gestionali riscontrate e delineare le azioni migliorative e di possibile integrazione finalizzate alla riprogrammazione dei controlli;
- attivare gruppi tecnici mirati, in relazione a tematiche specifiche ed emergenti, anche avvalendosi di ulteriori competenze esterne;



Con Capitanerie di Porto: D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4

Art. 22 Vigilanza e controllo

- Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il M.I.P.A.A.F. - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del **Corpo delle capitanerie di porto**, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27

Art. 2 Autorità competenti

- Il Min. Sal., Regioni, le P.A. di TN e BZ, le ASL, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Reg. UE 2017/625, a pianificare, a programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi.....



Rapporti tra le Aziende USL di Ferrara e della Romagna (Ravenna, Rimini, Cesena) con le rispettive Capitanerie.

Controlli programmati:

- fiere e sagre;
- Piani di controllo straordinario (es. natale ecc.)
- Imbarcazioni

Controlli non programmati:

- richiesta visita sanitaria del pescato sottoposto a sequestro e/o della verifica di vitalità MBV ai fini della re immissione in mare;
- richiesta interventi per verifiche igienico sanitarie su OSA



Possibili “Protocolli d’intesa”

- Attività di controllo in forma congiunta e attività su richiesta (punti di sbarco, pescherie/ambulanti, sagre, stabilimenti balneari con ristorazione)
- Trasmissione reciproca delle attività svolte al fine di evitare duplicazioni nei controlli pianificati
- Istituzione protocollo d’intesa (già richiesto) tra AUSL della Romagna ambito territoriale di Rimini e Capitaneria di porto locale per il supporto logistico nell’attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria delle aree di allevamento e raccolta mitili con possibile estensione ad altri ambiti territoriali regionali



II **Piano Emergenze** del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

- Il Piano regionale della prevenzione è lo strumento di riferimento per tutti gli interventi e i programmi che le Aziende sanitarie devono attivare e realizzare nei prossimi anni per tutelare e promuovere la salute di tutta la popolazione.
- Il Piano, approvato con DGR n. 30 del 13/01/2021, è:
 - articolato in Modelli regionali integrati e condivisi (AUSL e altri soggetti)
 - finalizzato a delineare in maniera puntuale la **Rete regionale dell'emergenza/urgenza** nell'ambito delle competenze in capo ai Dipartimenti di Sanità Pubblica.
- I DSP fanno parte a tutti gli effetti dell'organizzazione del sistema della Protezione Civile ed in particolare afferiscono, alla pari del 118 e degli altri servizi sanitari, alla Funzione 2 : sanità assistenza sociale e veterinaria.

Per garantire efficienza ed efficacia dell'intervento non è solo **indispensabile programmare l'azione sanitaria** vera e propria ma è anche necessario **pianificare l'organizzazione dell'evento critico dal punto di vista gestionale e del suo superamento.**

- Con il Piano Emergenze, sono stati definiti specifici “**modelli operativi**” di intervento declinati per tipologia di rischio e strutturati in sezioni omogenee.
 - **Emergenze sismiche, idriche e idrogeologiche**
 - **Emergenze ambientali tossicologiche**
 - **Emergenze epidemiche nell'uomo**
 - **Emergenze epidemiche animali**
 - **Gestione delle strutture di accoglienza**
 - **Gruppo mappatura e raccolta dati e documenti di utilità**
 - **Accordi soccorso animali**



Gli accordi per il soccorso degli animali

L'articolo 2 (attività di protezione civile) del D.lgs. 1/2018 cita "la gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi **e agli animali** e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione

- **ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITÀ APPROVATO CON DGR 1679-2019**
- **ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO IN CASO DI CALAMITÀ APPROVATO CON DGR 978/2020**
- **ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI AVICUNICOLI – IN CORSO DI DEFINIZIONE**



Potenziamento della colonna mobile regionale con moduli a supporto del soccorso animali

- La Colonna Mobile Regionale è costituita da moduli funzionali di pronto impiego autosufficienti, pronti ad essere aggregati se necessario per interventi di emergenza sul territorio regionale, in Italia e all'estero.
- I moduli sono dislocati presso i centri logistici di protezione civile, le sedi dei coordinamenti provinciali del volontariato, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato.
- Al seguito della colonna mobile operano **squadre professionali** dedicate alla riattivazione delle infrastrutture essenziali, valutazione dell'agibilità e censimento danni, emergenza veterinaria e supporto psicologico.



 **COLONIA MOBILE REGIONALE**
Moduli a supporto della Funzione sanità e soccorso alla popolazione.
Bologna, 23 e 24 settembre 2022

**AREA ANIMALI
D'AFFEZIONE**

 **COLONIA MOBILE REGIONALE**
Moduli a supporto della Funzione sanità e soccorso alla popolazione.
Bologna, 23 e 24 settembre 2022

**AUTOMEZZI ATTEZZATI
PER TRASPORTO
PICCOLI ANIMALI**

W.DERGEL
EDIMARITAL

E ECOLOGICHE VOLO
COLONIA MOBILE
PROTEZIONE





a voi la parola